



# Culture e Studi del Sociale-CuSSoc

ISSN: 2531-3975

Editor-in-Chief / Editors-in-Chief  
Felice Addeo, Giuseppe Masullo, Giovanna Truda

*Alcune considerazioni su genere, diritto, linguaggio.*

ALESSIA FARANO

## **Come citare / How to cite**

FARANO, A. (2023). Alcune considerazioni su genere, diritto, linguaggio. *Culture e Studi del Sociale*, 8(1), 36-44.

Disponibile / Retrieved <http://www.cussoc.it/index.php/journal/issue/archive>

## **1. Affiliazione Autore / Authors' information**

LUISS Guido Carli, Roma, Italy

## **2. Contatti / Authors' contact**

Alessia Farano: afarano [at]luiss.it

**Articolo pubblicato online / Article first published online:** Giugno 2023



- Peer Reviewed Journal

INDEXED IN  
DOAJ

Informazioni aggiuntive / Additional information

[Culture e Studi del Sociale](#)



# *Alcune considerazioni su genere, diritto, linguaggio*

## *Some remarks about gender, law and language*

*Alessia Farano*

University LUISS Guido Carli - Roma, Italy

E-mail: afarano[at]luiss.it

### **Abstract**

Broad or inclusive language has reached the attention of media and public debate during the last decades. In Italy, the publication by Alma Sabatini “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana” was an important starting point. The paper focuses on the linguistic innovation as a moment of the society/language interaction, within the theoretical framework of the law and language parallel. The opposition between descriptivism and prescriptivism in linguistics will be challenged, by interpreting the linguistic norm and the legal norm as driver for social transformations.

**Keywords:** Broad language, Inclusive language, Law and language.

### **Introduzione**

La recente decisione della neopresidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, di anteporre l'articolo maschile al titolo “Presidente” – omaggio alla funzione ricoperta e non a chi la esercita – ha riaperto il dibattito sull'uso discriminatorio della lingua italiana, e sul peso delle regole – normative o infra-normative – che su questo fenomeno intendono incidere. L'uso del femminile professionale, cioè, e le incertezze linguistiche che ne derivano, sollecita una serie di riflessioni sul rapporto tra evoluzione sociale e lingua, nonché sul ruolo delle norme nel recepire o favorire tale evoluzione.

Il tema è teoricamente connesso – sebbene con le distinzioni che si proverà a tracciare – a quello emerso nel corso della discussione pubblica che ha accompagnato lo sfortunato disegno di legge Zan nel corso del 2021: quali limiti il diritto può prevedere al linguaggio discriminatorio? Il diritto è lo strumento più adatto a intervenire sull'uso della lingua?.

Procediamo con ordine.

### **1. Il femminile professionale**

Le perplessità sulla scelta dell'articolo da anteporre a funzioni e professioni non è certamente una novità, e trova e ha trovato – v'è da dire – profonda diversità di opinioni tra i linguisti. Se il compianto Serianni negli anni '90 poteva senza tema di scandalo sostenere che contro l'affermazione del femminile professionale incidesse “negativamente anche il fatto che molte donne avvertano come limitativa la femminilizzazione coatta del nome professionale, riconoscendosi piuttosto in una funzione o una condizione in quanto tale, a prescindere dal sesso di chi la esercita”

(Serianni, 1996, p. 10), tutt'altra idea mostrò Nicoletta Maraschio all'indomani della sua elezione a Presidente dell'Accademia della Crusca.

Dalle colonne del Sole 24 scriveva, infatti (ed è utile riportare la lunga citazione):

“Essere la presidente è una buona soluzione, favorita da forme analoghe di grande diffusione, anche se non del tutto sovrapponibili, come la preside, la cantante, e per di più in diretta continuità, per quanto mi riguarda, con il titolo la vicepresidente che ho avuto a lungo. La lingua italiana consente, in questo caso, una soluzione semplice e per così dire trasparente e naturale di un problema, quello del riassetto maschile-femminile nei nomi professionali; bastano infatti l'articolo (maschile o femminile) e l'eventuale accordo (una presidente impegnata/un presidente impegnato) a definire, insieme, il genere e la funzione. Simile il caso dei nomi in -ista (da ciclista a giornalista) non a caso sempre più diffusi perché hanno il vantaggio di fare sistema coi nomi in -ismo e di essere presenti in molte lingue” (Maraschio, 2008, p. 37).

Del resto, risale al 1987 “Il sessismo nella lingua italiana”, contenente le Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana<sup>1</sup>, a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per le Pari Opportunità tra uomo e donna.

Il quel documento, straordinariamente presbite, è peraltro espressamente previsto il caso del termine epiceno presidente, con l'invito ad accordare l'articolo al femminile davanti a tale forma: la presidente, dunque, e non il presidente (Sabatini, 1987, p. 112).

A 35 anni dal documento, la prima presidente del Consiglio dei Ministri nella storia della Repubblica italiana ha invece optato per la forma al maschile<sup>2</sup>.

È tutta colpa del patriarcato interiorizzato? Possiamo etichettare semplicemente come antifemminista la scelta di Giorgia Meloni?

In realtà, la natura plurale del femminismo consente di comprendere entrambe le posizioni: da una parte si sostiene che le differenze di genere vadano superate al fine di raggiungere l'eguaglianza, e questo lo si otterrebbe non marcando il femminile; dall'altra, invece, la differenza anche nominale non è ritenuta un ostacolo, anzi, un punto di partenza per il riconoscimento di pari opportunità (Gheno, 2019 b, p. 137)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Le *Raccomandazioni* sono state stampate nel 1986 su indicazione della Commissione nazionale per la Parità e le Pari opportunità tra uomo e donna, poi confluite nel testo pubblicato l'anno successivo.

<sup>2</sup> È opportuno ricordare che nel 2013 scoppiò una polemica simile, a seguito della dichiarazione della allora presidente della Camera Laura Boldrini. Nel corso di un'assemblea parlamentare Laura Boldrini riprese un deputato che continuava a chiamarla “signor presidente”, chiedendogli di utilizzare la formula allocutoria “signora presidente”. Sulla stampa la notizia venne completamente travisata, trasformando la richiesta – grammaticalmente ineccepibile – di Boldrini nella pretesa di essere chiamata “presidenta”. Su questo, e su come il lemma sia poi diventato parola d'odio, si veda l'articolo pubblicato sul sito dell'Accademia della Crusca, P. Villani, *Il femminile come “genere del disprezzo”. Il caso di presidenta: parola d'odio e fake news*, 30 settembre 2020: <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/il-femminile-come-genere-del-disprezzo-il-caso-di-presidenta-parola-d-odio-e-fake-news/8109>. La vicenda è ricostruita anche in Gheno, 2019 a, p. 98 ss.

<sup>3</sup> Come sostiene vera Gheno (2019 b, p. 94), infatti, “per ricercare la parità di genere non occorre negare l'esistenza delle differenze”.

Peraltro, si può provare ad orientare la riflessione su un tema sotteso, che emerge dagli argomenti utilizzati dai linguisti nel sostenere le opposte posizioni. Il tema è quello del rapporto tra società e linguaggio, *rectius* tra società e norme, linguistiche ma anche giuridiche.

## 2. Norma giuridica e norma linguistica

Luca Serianni nel 1996 sosteneva che “al di là dell’uso di alcuni giornali (non di tutti!), più sensibili al ‘politicamente corretto’, nella lingua comune forme del genere non siano ancora acclimatate e, anzi, potrebbero essere oggetto d’ironia” (Serianni, 1996, p. 10).

La premessa che antepone alla sua posizione è di grande interesse, giacché Serianni individua nella questione del femminile professionale un’occasione per riflettere sul tema della norma. E lo fa riprendendo quel “parallelo” su diritto e linguaggio che è stato uno dei topoi della riflessione linguistica e giuridica (Marzocco, 2021), “luogo” non a caso frequentato da un linguista di formazione giuridica come Nencioni (Grossi, 2010).

Serianni sostiene che il parallelo funzioni però sino ad un certo punto, giacché:

“il diritto abbraccia l’insieme delle fattispecie giuridicamente rilevanti, in un sistema coerente che registra solo lentamente e prudentemente le modificazioni del comune sentire che avvengono nella società; la grammatica è invece molto più condizionata dall’uso reale... una norma grammaticale perde ogni significato se la comunità dei parlanti cessa di considerarla vincolante o almeno propria dell’uso più prestigioso” (Serianni, 1996, p. 10).

Il diritto, cioè, non subordina la validità di una norma alla sua efficacia, ben potendo una norma giuridica – ce lo ha insegnato Hans Kelsen (Kelsen, [1934] 2000) – non essere mai stata applicata nella sua storia, e comunque dirsi valida.

Al contrario, le regole grammaticali traggono la loro validità anche dall’efficacia: se la comunità dei parlanti cessa di considerare vincolante una norma, questa perde di significato; e viceversa, se una regola non è accettata dalla comunità dei parlanti, pur essendo formalmente valida, perde di significato.

In realtà, qualche decennio prima, nell’ormai classico “Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio”, Giovanni Nencioni (1946) aveva tratto conseguenze ben più radicali dal parallelo tra lingua e diritto, riconoscendo nel concetto di “istituzione” la comune natura sociale dei due fenomeni, e la dipendenza – anche del diritto, che si fa istituzione – dalla pratica effettiva dei consociati.

Il riferimento alla natura istituzionalistica – del diritto come del linguaggio – serve a mettere a fuoco il tema che ci interessa, riarticolandolo: ha il diritto la capacità di imporsi sulle pratiche agite dai consociati, di trasformarne costumi e atteggiamenti? Ed è compatibile con il liberalismo un assetto regolatorio che abbia come obiettivo quello – anche surrettiziamente – pedagogico di incidere sui valori di una certa collettività?

Le due domande hanno approcci metodologici profondamente diversi, che sembra opportuno scindere.

Alla prima domanda, se il diritto abbia la capacità di trasformare la società, si può fornire una risposta – pienamente istituzionalistica – sostenendo che sia piuttosto la società ad esprimere il suo proprio diritto (*ubi societas ibi ius* avrebbe detto l’istituzionalista Santi Romano ([1917-1918] 2018, p. 49). L’idea illuministica per cui il diritto, in quanto espressione della *volonté générale*, possa *plasmare ex novo* l’assetto delle relazioni sociali, è stata aspramente criticata dagli istituzionalisti, che

hanno ritenuto la *volonté générale* una mistificazione, una “mitologia giuridica” (Grossi, 2005). Il progetto giuridico della modernità non sarebbe stato mai capace di compiersi, giacché la complessità dei rapporti sociali che ha inteso riconfigurare – o addirittura annullare – sarebbe sopravvissuta all’idea/ideologia dell’identificazione tra diritto e comando dell’autorità politica. La prima domanda è, cioè, una domanda di teoria del diritto, la cui risposta dipende dalla concezione del diritto che si assume come punto di partenza. E la risposta, calata nella realtà sociale che ci interessa, potrebbe essere la seguente: le regole – linguistiche e giuridiche – che propongono una innovazione dell’uso della lingua (il femminile professionale) nessuna efficacia potranno avere su pratiche linguistiche consolidate. Questa risposta, peraltro, può essere disarticolata in due momenti. Giacché, se possiamo definire la posizione di Seriani istituzionalistica, descrittivistica (Gheno, 2019 b, p. 32 ss.), o comunque sbilanciata sul versante dell’effettività delle pratiche dei parlanti – il “ridicolo” come reazione alla deviazione dalla normalità, più che dalla norma – così come quella di Nencioni che trae dal parallelismo indicazioni per la stessa teoria del diritto, una norma giuridica che pretendesse di intervenire sul corretto uso della lingua sarebbe in questo senso paradossale. Si tratterebbe cioè di frapporre un doppio filtro – la regola della lingua e la regola di diritto – alle spontanee manifestazioni della comunità dei parlanti.

La seconda domanda, invece, ci chiede di riflettere sul valore che attribuiamo, all’interno della nostra società, all’idea di libertà, e al rapporto che questa istituisce con il diritto. Da una prospettiva liberale classica, infatti, il diritto dovrà limitarsi a regolare le condotte esterne dei cittadini, qualificandole come illecite solo nella misura in cui arrechino un danno ad altri<sup>4</sup>. Di qui le censure, perfettamente coerenti con tale impostazione liberale, nei confronti di qualsivoglia limitazione alla libertà di parola, dall’imposizione di un linguaggio ampio all’*hate speech*. Non è un caso che nel corso del dibattito sul disegno di legge Zan molti giuristi, anche progressisti, si siano spesi contro il disegno di legge, adducendo, tra le varie ragioni, la criminalizzazione dell’*hate speech* che il disegno di legge, sebbene assai ambiguamente, prevedeva<sup>5</sup>.

Ovviamente nelle società complesse, in cui complessa è l’identificazione del danno – la nozione di “danno esistenziale” elaborata dalla dottrina civilistica ben rende l’idea – il diritto ha sempre di più una funzione “promozionale” (Bobbio, 1969). E promuovendo finalità, lo stato post-liberale non può non investire i cittadini di un programma, certo costituzionalmente orientato, di promozione di certi valori. L’uguaglianza di genere – nelle diverse declinazioni assunte: pari opportunità, anti-subordinazione (Pezzini, 2009) – è senz’altro un valore, oltre che un principio costituzionale, che la legislazione antidiscriminatoria intende promuovere.

---

<sup>4</sup>Il principio del danno (*harm principle*) è stato inizialmente formulato da Mill, e più di recente da Joel Feinberg (1987).

<sup>5</sup>Mi riferisco articolo 4: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. La perplessità era maturata intorno alla concessiva, dalla quale si desumeva la rilevanza, per converso, di condotte, cioè *parole*, in grado di determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori.

### 3. Per un uso non sessista della lingua italiana

Lo stato costituzionale ha, dunque, ampliato il significato di norma giuridica, che trova non solo un limite negativo ma anche un indirizzo positivo – come nel caso dell’interpretazione costituzionalmente orientata – nella Costituzione. Costituzione a sua volta definita da Paolo Grossi (2006, p. 190) come processo di “lettura” dei valori presenti nella società.

Con questa premessa – l’importanza della promozione di principi e valori costituzionali nell’attività legislativa e interpretativa – è possibile tornare alla posizione di chi, a partire da Alma Sabatini, ha proposto in questi anni un adattamento della lingua italiana ai cambiamenti sociali e simbolici.

La questione coinvolge direttamente la teoria del diritto oltre che la linguistica e la sociologia. Il punto di partenza è, infatti, il rapporto tra diritto e società, e, a sua volta, tra società – e i suoi valori simbolici – e lingua.

Dalle “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana” leggiamo che l’obiettivo è di “dare visibilità linguistica alle donne”, e “pari valore linguistico a termini riferiti al sesso femminile” (Sabatini, 1987, p. 97).

La premessa è che l’uso delle parole determini un cambiamento nel pensiero e nell’atteggiamento di chi le pronuncia, innescando così un processo – virtuoso come in questo caso – di modificazione degli atteggiamenti sessisti tuttora presenti all’interno della società<sup>6</sup>.

Altra premessa rilevante è che la lingua è senz’altro materiale vivo, in costante trasformazione; eppure, i parlanti mostrano costante diffidenza verso le trasformazioni della lingua. Non nei confronti di tutte le trasformazioni, v’è da dire, giacché ogni anno si registra l’introduzione di molti neologismi, che non destano particolare preoccupazione nei “puristi” della lingua, almeno non tante quante le innovazioni determinate dal genere. Siamo quindi di fronte ad una questione che, evidentemente, tocca corde profonde della società, mobilita simboli e concorre a modificare l’auto-comprensione dei parlanti.

Gli argomenti addotti a favore della innovazione linguistica sono plurali.

Anzitutto, il processo di progressiva depurazione della lingua verso parole considerate lesive delle minoranze razziali o delle classi subalterne ha mostrato la non neutralità politica dei cambiamenti linguistici, che in questo caso sono stati espressione di una precisa “azione socio-politica” (Sabatini, 1987, p. 98). Non si è trattato, cioè, di cambiamenti spontanei; eppure, sono stati senz’altro recepiti, assimilati dal “senso comune”, tanto da determinare uno stigma sociale per chi utilizzi espressioni “razziste” o “classiste”.

“Quando ci si vergognerà altrettanto di essere definiti ‘sessisti’ – si afferma nel documento – molti cambiamenti qui auspicati diverranno realtà normale” (Sabatini, 1987, p. 98), come del resto già accaduto in altri paesi, a seguito dell’introduzione di linee-guida o raccomandazioni di questo tipo.

Il documento interviene anche reagendo alle obiezioni spese contro l’introduzione di raccomandazioni sul linguaggio cd. ampio, e che tuttora agitano il dibattito pubblico.

La prima obiezione è costituita dall’argomento della “serietà” di questa rivendicazione. Ci sarebbero questioni più urgenti da risolvere, si sostiene, che richiedono l’energia di attiviste e attivisti, e dunque il tempo speso per occuparsi di problemi linguistici sarebbe un tempo sottratto a questioni più urgenti.

---

<sup>6</sup> Sul potere trasformativo delle parole, con particolare riferimento ai femminili professionali, insiste anche Vera Gheno (2019 a).

A questa obiezione si risponde che la “concatenazione tra presa di coscienza linguistica e coscienza sociale e politica è molto stretta”. Si potrebbe aggiungere che le parole hanno il potere di trasformare la realtà, come ha insegnato Austin ([1962], 2011), e come le evoluzioni della teoria istituzionalistica del diritto hanno ben evidenziato<sup>7</sup>. E ciò non solo simbolicamente, ma addirittura empiricamente, nella misura in cui l’utilizzo di una espressione più o meno inclusiva modifica le strutture cerebrali (Gygax et al., 2008), avviando un cambiamento nel modo di pensare.

La seconda obiezione, invece, fa leva sulla limitazione della libertà di espressione, come abbiamo già avuto modo di osservare.

Qualsiasi modificazione della lingua imposta *ex lege* (da intendersi in senso lato, ovviamente), sarebbe un attentato alla libertà di parola, peraltro evocativo di esperienze fortemente autoritarie<sup>8</sup> – dalla neo-lingua orwelliana alle recenti vicende russe.

La risposta a questa obiezione richiede qualche riflessione supplementare.

Nel documento, infatti, si insiste sulla differenza tra raccomandazioni e norme. La minore vincolatività delle raccomandazioni, infatti, giustificherebbe la violazione del principio della genesi spontanea delle pratiche linguistiche, quelle mobilità e istituzionalità (Piovani, 1963) riconosciute da giuristi e linguisti di ispirazione istituzionalistica.

Il fine, si sostiene, “non è quello di limitare e prescrivere il proprio modo di parlare e di scrivere, ma al contrario di liberarsi dagli schemi che la lingua stessa e l’abitudine ci impongono”. E, continuano, “pur rendendoci conto che la lingua non può essere cambiata con un puro atto di volontà, ma pienamente consapevoli che i mutamenti sociali stanno premendo sulla nostra lingua influenzandola in modo confuso e contraddittorio, riteniamo nostro dovere intervenire in questo particolare momento per dare indicazioni affinché i cambiamenti linguistici possibili registrino correttamente i mutamenti sociali e si orientino correttamente a favore della donna” (Sabatini, 1987, p. 99).

L’idea teorica di base è che tali cambiamenti debbano comunque avvenire per via spontanea, non mobilitando lo strumento normativo, e assicurando quindi la libertà dei parlanti in una fase transitoria, come era senz’altro quella degli anni ’80.

Sul piano concreto, questa idea si traduce nella scelta di “forme femminili accettabili e di pari valore linguistico alle corrispondenti forme maschili”, “evitando però qualsiasi tipo di priorità e di gerarchia linguistica”, come la derivazione dal maschile delle forme in -essa laddove non precedentemente attestate nell’uso.

Le intenzioni delle Raccomandazioni erano state del resto precedentemente condivise da altri paesi, come gli Stati Uniti, in cui l’emanazione di codici di condotta linguistica aveva effettivamente prodotto un aumento di consapevolezza rispetto all’uso discriminatorio della lingua.

---

<sup>7</sup> In riferimento alla natura linguistica delle norme, ad esempio, si è sostenuta la capacità degli enunciati normativi di costituire la realtà, creando *ex novo* non solo delle entità spirituali (il diritto come prodotto culturale) ma con un riverbero empiricamente osservabile sulle pratiche dei consociati, che valorizzano l’osmosi tra linguaggio e realtà nel medio delle norme. Su questo, fondamentale il contributo sulla natura costitutiva delle norme di Gaetano Carcaterra (1974).

<sup>8</sup> È nota l’interdizione legale negli anni del fascismo dell’uso di parole straniere, che portò all’introduzione di termini di nuovo conio, come, tra gli altri: pellicola per *film*, tramezzino per *sandwich*, mescita per *bar*, etc.

In questa stessa direzione e tornando all'Italia, il progetto POLITE, partito nel decennio successivo, ha visto cooperare spontaneamente editori di libri scolastici con il ministero delle Pari opportunità, in vista della formulazione di un Codice di autoregolamentazione che promuovesse un impegno tra gli autori all'uso di un linguaggio inclusivo. È interessante, per le ragioni che stiamo analizzando, l'obiettivo – assai ambizioso, e certo prescrittivistico – che il Codice si poneva: “Ripensare il linguaggio”, a nulla probabilmente valendo la conclusione dello stesso paragrafo “senza che esso risulti artificiale”<sup>9</sup>.

#### 4. Conclusioni

La questione del femminile professionale tocca, evidentemente, corde profonde, perché profondamente radicate sono certe pratiche linguistiche, così come gli ordini simbolici a cui si riferiscono. Come rileva opportunamente vera Gheno, la progressiva introduzione delle forme maschili per professioni tradizionalmente femminili (come ostetrica/o) non ha destato alcun turbamento, rendendo il fenomeno inverso senz'altro più complesso da analizzare (Gheno, 2019 a, p. 80)

L'androcentrismo linguistico è senz'altro espressione di un androcentrismo sociale, politico, giuridico – il pensiero critico del diritto ha da decenni avviato un processo di ripensamento delle categorie asseritamente neutrali come il soggetto di diritto<sup>10</sup> – che richiede di mettere in campo strumenti teorici non solo in grado di leggere tale fenomeno, ma anche di contrastarlo.

Se la giusta misura tra descrittivismo e prescrittivismismo in linguistica sta probabilmente nel mezzo (Gheno, 2019 b, p. 33), giacché, come insegnano i giuristi istituzionalisti, il fatto deve essere già “in odore di diritto” per trasformarsi in regola, non si può dimenticare il valore costituzionale dell'eguaglianza e della non discriminazione (Pezzini, 2012, p. 16), che richiede di essere vissuto, prima ancora che rigidamente applicato, in settori cruciali della vita civile del paese. Tra questi, rientra senz'altro il discorso pubblico, e dunque anche ciò che lo rende possibile: le forme (protocollari) della presa di parola nell'assemblea parlamentare dovrebbero favorire attraverso la forza normativa dell'esempio un linguaggio il più possibile

---

<sup>9</sup> Continua: “Va alimentata l'attenzione che autori e autrici dedicano al linguaggio; esso deve risultare non sessista e includente il genere. La consapevolezza che la lingua è la principale forma di comunicazione e che le parole spesso trasmettono molto di più del loro significato superficiale, costituisce un punto di forza, espressiva e didattica. La lingua riflette diversi aspetti della società, incluse a volte le disparità di genere. Anche nell'uso della lingua occorre pertanto che siano evitati:

1. Gli stereotipi;
2. L'esclusione di uno dei generi;
3. L'irrelevanza e l'insignificanza dell'appartenenza di genere;
4. Il carattere neutro dell'informazione;

Si incoraggia l'utilizzo di un linguaggio attento ai generi, senza che esso risulti artificiale” (Serravalli, 2001, p. 141).

<sup>10</sup> In realtà tale critica era stata espressa già da Olympe de Gouge, nei confronti del soggetto beneficiario dei diritti sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino. Sull'impatto di questa pensatrice per il femminismo giuridico si veda Th. Casadei, L. Milazzo (2021).

ampio, a maggior ragione quando non si tratti di “innovare” la regolarità dell’uso linguistico radicalmente.

Allo stesso modo, scuola e università sono chiamate ad adempiere a una funzione pedagogica significativa, in cui il linguaggio sarà sempre più registro e vettore di trasformazioni sociali. Con le parole di Tullio De Mauro (1979, p. 84), “la scuola tradizionale ha insegnato come si deve dire una cosa. La scuola democratica insegnerà come si può dire una cosa, in quale fantastico infinito universo di modi distinti di comunicare noi siamo proiettati nel momento in cui abbiamo da risolvere il problema di dire una cosa”. E la cosa, come la donna che ricopre ruoli e funzioni pubbliche, è femminile.

## Bibliografia di riferimento

- Austin J. L. (1962, 2011), *How to do thing with words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955*, Oxford: Oxford University Press.
- Bobbio N. (1969), Sulla funzione promozionale del diritto, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, pp. 1313-1329.
- Carcattera G. (1974), *Le norme costitutive*, Milano: Giuffrè.
- Casadei Th., Milazzo L. (a cura di) (2021), *Un dialogo su Olympe de Gouges, Donne, schiavitù, cittadinanza*, Pisa: Pacini.
- De Mauro T. (1979), Il plurilinguismo nella società e nella scuola italiana, T. De Mauro, *Scuola e linguaggio*, Roma: Editori Riuniti.
- Feinberg J. (1987), *The Moral Limits of Criminal Law*, vol. I, *Harm to Others*, Oxford: Oxford University Press.
- Gheno V. (2019 a), *Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole*, Firenze: Effequ Edizioni.
- Gheno V. (2019 b), *Potere alle parole. Perché usarle al meglio*, Torino: Einaudi.
- Grossi P. (2005), *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano: Giuffrè.
- Grossi P. (2006), *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano: Giuffrè.
- Grossi P. (2010), Il ‘giurista’ Giovanni Nencioni, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39, pp. 909-917.
- Gygax P., Gabriel U., Sarrasin O., Oakhill J. & Garnham A. (2008), *Generically intended, but specifically interpreted: When beauticians, musicians, and mechanics are all men*, *Language and Cognitive Processes*, 23:3, pp. 464-485.
- Kelsen H. (2000-1934), *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino: Einaudi.
- Maraschio N. (2008), L’Arciconsola e il «mammo», *Il Sole 24 ore*, 26 maggio 2008.
- Marzocco M. (2021), Un “paradosso elegante”. L’approccio istituzionalistico alla lingua e al diritto in un dibattito novecentesco, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 4, 2021, pp. 67-93.
- Nencioni G. (1946), *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Firenze: La nuova Italia.
- Pezzini B. (2012), Costruzione del genere e costituzione, Id. (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, vol. I, Studi, Bergamo: Sestante-Bergamo University Press.
- Pezzini B. (2019), L’uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio antisubordinazione, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, *Dei diritti e dell’eguaglianza*, Napoli: Jovene.
- Piovani P. (1963), Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto, Id., *La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Milano: Giuffrè.
- Romano S. (1917-1918, 1946<sup>2</sup>), *L’ordinamento giuridico*, Macerata: Quodlibet.
- Sabatini A. (a cura di) (1987), Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, *Il sessismo nella lingua italiana*, Roma.

- Serianni L. (196), Risposta al quesito del professor Gianni Malesci di Firenze sul femminile professionale, *La Crusca per voi*, 13, ottobre 1996.
- Serravalle P. (a cura di) (2001), *Saperi e libertà. Maschile e femminile nei libri, nella scuola, nella vita*, vademecum I, Milano: AIE 2001.